



Assessorato Regionale Difesa Ambiente
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
CAGLIARI

Il *Masso*

ORDINANZA RIPARTIMENTALE N° 18228 DEL 18.03.1999

(ART. 182 R.D.L. 3267/1923)

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il complesso boscato ricadente interamente in agro del Comune di Siurgus Donigala, di proprietà in parte comunale ed in parte privata, costituito da un unico compendio esteso circa 122 Ha e comprendente le località denominate "Monte Nuxi" - "Monte Maiori" e "Sa Xea de Monte Maiori", è stato percorso da un incendio nell'estate del 1998 che ha gravemente compromesso il soprassuolo forestale;

CONSIDERATO che:

- il soprassuolo boschivo dei terreni percorsi dall'incendio è costituito da:
 - alto fusto di sughera misto a roverella e ad altre specie arboree e arbustive mediterranee;
 - bosco di leccio, sughera, roverella e corbezzolo governato a ceduo;
 - rimboschimenti ad eucaliptus misti a sughera e ad altre essenze della macchia;
- la spiccata facoltà pollonifera delle specie presenti consente la ricostituzione della copertura forestale in tempi relativamente brevi purchè le superfici interessate vengano preservate dal pascolamento di tutte le specie di bestiame;
- la zona descritta in premessa è interessata dal pascolamento ovino in misura non compatibile con la rigenerazione del bosco;
- i terreni in argomento presentano uno modesto spessore di suolo e tratti con rocciosità affiorante nonché pendenze più o meno accentuate;
- in carenza di una adeguata copertura vegetazionale detti terreni possono, con danno pubblico, subire erosioni, dare luogo a dissesto idrogeologico e turbare la regimazione delle acque secondo un processo di degradazione progressiva;
- i terreni medesimi, in quanto boscati, appartengono alla categoria dei beni tutelati ai sensi della legge 08.08.1985 n.431;

ACCERTATO che il complesso boscato in parola non è assoggettato a vincolo forestale ai sensi del R.D.L. 20 giugno 1877, n. 3917 e che nel territorio del Comune di Siurgus Donigala non si è ancora provveduto all'imposizione del vincolo per gli scopi idrogeologici di cui al Titolo I° Capo I° del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

RITENUTO pertanto indispensabile ed urgente porre in essere uno strumento giuridico di tutela al fine di consentire la ricostituzione del bosco nelle more dell'imposizione del vincolo per scopi idrogeologici;

VISTO l'art. 182 comma 3° del citato R.D.L. 3267/1923 così come modificato dall'art. 3 del R.D.L. 03.01.1926, n.23;

GOV. REGIONALE DELLA SARDEGNA
Pubblicato all'Albo Pretorio il 19.03.99
al 03-04.99 con n. 63
A. Neri

ORDINA

che nel complesso boscato indicato in premessa, meglio evidenziato in colore giallo e delimitato in colore rosso nella corografia in scala 1:25000 e nella planimetria catastale in scala 1:10000 costituenti rispettivamente gli allegati "A" e "B" della presente ordinanza, nonché contraddistinto catastalmente al fgl. e mapp. indicati nell'allegato "C",

siano osservate le seguenti restrizioni:

1. è vietato l'esercizio del pascolo per tutte le specie di animali fino a quando la rinnovazione agamica e da seme, a giudizio dell'Amministrazione Forestale, non avrà raggiunto uno sviluppo tale da sfuggire al morso del bestiame;
2. l'esercizio del pascolo potrà essere riammesso, a richiesta degli interessati, solo quando a giudizio dell'Amministrazione Forestale le specie di animali che si intendono introdurre non siano di pregiudizio per la vegetazione forestale in via di sviluppo;
3. è vietata l'utilizzazione del bosco fino a quando lo stesso non avrà raggiunto il turno minimo consentito dalla Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia;
4. è consentito il taglio finalizzato alla ricostituzione del soprassuolo forestale danneggiato dal fuoco, purché eseguito a regola d'arte e senza creare pregiudizio alcuno alla rinnovazione;
5. è altresì consentita l'utilizzazione degli impianti forestali artificiali che abbiano raggiunto il turno minimo previsto dalle P.M.P.F., nonché l'estrazione del sughero anche di età inferiore ai dieci anni previa autorizzazione scritta da parte del Servizio Ispettorato Rip.le;
6. eventuali movimenti di terra da eseguirsi con l'ausilio di mezzi meccanici devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Ispettorato Rip.le.

I contravventori alle prescrizioni anzidette incorreranno nelle sanzioni comminate dal Titolo I° Capo II° del R.D.L. 3267/1923 e della L. 09.10.1967, n.950.

La presente ordinanza, composta da n.2 pagine e da n.3 allegati, è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 182, 3° comma, del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e successive modifiche di cui all'art. 3 del R.D.L. 03.01.1926, n.23 e viene inviata al Comune di Siurgus Donigala per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, indi trasmessa dall'Ufficio scrivente, con le eventuali opposizioni presentate, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la ratifica di competenza.

CAGLIARI, lì 18.03.1999

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO f.f.
- Dott. Francesco SABA -

Coord. Sett. MO
Istrutt. Brig. AS



**ASSESSORATO REGIONALE DIFESA AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
CAGLIARI**

ALLEGATO "C" DELL'ORDINANZA N° 18228 DEL 18 MAR. 1999

ELENCO CATASTALE DEI TERRENI VINCOLATI AI SENSI DELLA PREDETTA ORDINANZA

Foglio	Mappali	Estensione superfice vincolata
5	2 parte	
28	26 parte - 24 parte - 32 parte - 43 parte 44 parte	Ha 54.00 comprensivi anche del mappale 2 del fgl. 5
28	31 parte	Ha 2.40
28	5 parte	Ha 0.75
28	20 parte	Ha 0.21
4	40	Ha 0.20
4	88	Ha 1.70
4	90	Ha 0.40
4	91	Ha 0.45
5	1 parte	Ha 1.03
6	3	
28	45 - 47	
5	3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 24 parte - 25 - 26 - 28 - 37 parte - 58 parte - 62	Ha 42.40 comprensivi anche del fgl. 6 e mapp. 3 e del fgl. 28 e mapp. 45 -47
5	10	Ha 0.72
5	12	Ha 0.79
5	17	Ha 0.76
5	18	Ha 2.16
5	19	Ha 0.52
5	20	Ha 0.10
5	22	Ha 0.63
5	23	Ha 0.14
5	24 parte	Ha 0.60
5	27-	Ha 0.42
5	29	Ha 0.10
5	33	Ha 0.67
5	34	Ha 1.00
5	35	Ha 0.27
5	36	Ha 1.71
5	53	Ha 4.50
5	60 parte -	Ha 0.80
5	61	Ha 2.44
5	63	Ha 0.20

Pubblicato
il 03.04.99

19.03.99

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO f.f.
- Dott. Francesco SABA -

[Handwritten signature]